



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

17 del 29/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2020

Nell'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **chiusa al pubblico** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si svolge senza pubblico,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Presente
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	Consigliere	Giust.
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Presente
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
FRIGERI ERIK	Consigliere	Giust.
TERZI PIER LUIGI	Consigliere	Presente
BRUNO FLORA	Consigliere	Giust.
Totale Presenti		8
Totale Assenti		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Palazzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013, che prevede l'anticipazione dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO il Regolamento sull'Imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.12.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'Anno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.12.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'Anno 2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, il quale ha allineato i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, che differisce al 30 settembre 2020 il termine entro il quale deliberare il Bilancio di Previsione 2020;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, determinare le nuove aliquote dell'IMU in modo che risultino corrispondere, per le varie fattispecie, alla somma delle previgenti aliquote dell'IMU e della TASI;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad €. 58.000,00, comprensivo del mancato gettito TASI che a decorrere dall'anno 2020 è stata abrogata e che pertanto sarà eliminata dal Bilancio di Previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti misure:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA 2020
Fabbricati Gruppo "D" (quota pari al 0,76% a favore dello Stato)	0,86%
Abitazione Principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	0,50%
Fabbricati Rurali Strumentali (compresa Cat. D/10)	0,10%
Fabbricati Merce	0,10%
Terreni	0,86%
Aree Edificabili	0,86%
Altri Fabbricati	0,86%

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2013 con la quale veniva determinato il valore venale delle aree fabbricabili individuate dal PRG:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Area PEC (Via Luvera) | : euro 46,48 al mq. |
| b. Aree fabbricabili private | : euro 25,82 al mq. |
| c. Aree insediamenti produttivi "artigianali" | : euro 12,91 al mq. |

RITENUTO di dover confermare lo stesso valore al mq delle aree fabbricabili anche per l'anno 2020;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 dall'organo di revisione Dott. Pignataro Filippo;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTAZIONE n.7 (sette) favorevoli, n. 1 contrari (Terzi), n. / astenuti , su n.8 Consiglieri Presenti e Votanti,

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di quantificare per l'anno 2020 i seguenti valori al mq per le aree fabbricabili ai fini IMU:

- | | |
|--|---------------------|
| A Area PEC (Via Luvera) | : euro 46,48 al mq. |
| B Aree fabbricabili private | : euro 25,82 al mq. |
| C Aree insediamenti produttivi "artigianali" | : euro 12,91 al mq. |

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA 2020
Fabbricati Gruppo "D" (quota pari al 0,76% a favore dello Stato)	0,86%
Abitazione Principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	0,50%
Fabbricati Rurali Strumentali (compresa Cat. D/10)	0,10%
Fabbricati Merce	0,10%
Terreni	0,86%
Aree Edificabili	0,86%
Altri Fabbricati	0,86%

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuto pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

-di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art.134 del D.LGS. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Sindaco
Ernesto Barlese